

COMUNE DI PIOMBINO DESE
PROVINCIA DI PADOVA



per l'utilizzo e la
conservazione del
parco storico-naturalistico

BROLO DI VILLA CORNARO

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 02/07/2015

REGOLAMENTO

INDICE

PREMESSA

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Comportamento

Art. 3 - Regole d'uso

CAPO III - ACCESSO ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 4 - Accesso al Parco

Art. 5 - Accesso ai veicoli a motore e rimorchi

Art. 6 - Accesso ai velocipedi

Art. 7 - Accesso con pattini a rotelle, monopattini o skateboard

Art. 8 - Accesso ai cani e altri animali

CAPO IV - ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 9 - Svolgimento di iniziative e manifestazioni

Art. 10 - Matrimoni e cerimonie

Art. 11 - Riprese foto-cinematografiche

CAPO V - MANUTENZIONE

Art. 12 - Interventi a carattere manutentivo

CAPO VI- DEROGHE E AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - Attività in deroga

CAPO VII - VIGILANZA, SANZIONI E NORMATIVE

Art. 14 - Vigilanza

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Riferimenti legislativi

Art. 17 – Entrata in vigore

PREMESSA

Il Parco del “Brolo di Villa Cornaro”, recentemente recuperato, rappresenta un importante valore dal punto di vista culturale, storico, ambientale, naturalistico, faunistico. Il parco costituisce pertanto un bene prezioso da salvaguardare e tramandare alle future generazioni, nel quale si dovrebbe entrare come se fosse un museo.

Per questo è indispensabile l'osservanza cosciente di quanto contenuto nel presente regolamento, con l'obiettivo che la maturità e il senso di responsabilità dei cittadini e dei visitatori sappiano andare ben oltre le norme codificate, per fare di questa oasi verde un luogo di sereno svago e di arricchimento culturale e sociale. In ogni caso, l'interesse verso il giardino storico dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

La sistemazione del Parco riprende e interpreta in chiave attuale ciò che era presente nel 1700, periodo durante il quale la Peschiera è stata realizzata quale elemento principale del disegno di giardino voluto da Andrea Cornaro.

Il Parco è parte di un percorso ciclo-pedonale intercomunale denominato "La via delle risorgive".

Entrando da Via Pozzetto, questo percorso, diventato pedonale, consente di poter ammirare alcuni luoghi di particolare interesse: come seguire l'andamento sinuoso del fiumicello “Draganziolo”, oltrepassare lo specchio d'acqua della Peschiera con il nuovo ponte in mattoni, passeggiare nella quiete dell'antico brolo della Villa sino a giungere, attraverso l'antica barchessa cinquecentesca attribuita all'arch. Scamozzi, nel centro cittadino.

Tenuto conto del valore storico testimoniale e naturalistico, il parco deve, comunque, essere godibile nelle corrette e giuste forme d'uso, al fine di conservare e tramandare quel messaggio di cultura del quale è portatore, anche attraverso destinazioni d'uso alternative, la gestione economica e tecnica. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza rendere il parco fruitivamente vitale, evitare di identificarlo come verde pubblico generico, in quanto ciò lo porterebbe verso un inevitabile decadimento.

Il messaggio educativo di cui il parco è portavoce trova la sua massima e naturale espressione negli eventi generati dalla stretta intesa tra “cultura e natura”: infatti la cultura e la natura rappresentano il fondamento del giardino storico, per cui lo sviluppo di attività culturali e ricreative, basate sul rispetto dell'identità del luogo, non potranno che garantirne una migliore conservazione.

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l'accesso e l'utilizzo, nonché per la salvaguardia del parco denominato "Brolo di Villa Cornaro".
2. Con il termine "Parco" si definisce l'insieme di aree ad uso pubblico e di proprietà comunale già sottoposte a tutela monumentale; in particolare: lo spiazzo antistante l'accesso principale, l'ex campo sportivo don Bosco, la peschiera, il percorso pedonale lungo il Draganziolo fino a Via Pozzetto.
4. Nell'ambito del Parco la Giunta comunale individua le aree espressamente dedicate a uno specifico utilizzo, che saranno appositamente gestite e indicate con apposita segnaletica, tra le quali, a titolo di esempio: aree dedicate allo svago e al gioco, aree dedicate al riposo, aree a pic-nic e aree per manifestazioni.
5. La scelta della posizione e dell'utilizzo delle suddette aree dovranno essere conformi all'identità del Parco e non dovranno in nessun caso compromettere l'integrità e la conservazione dell'uso e della valenza estetica originaria.

CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Comportamento

1. Il comportamento del pubblico nell'area del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco.

Art. 3 – Regole d'uso

1. E' vietato l'utilizzo delle aree del Parco per scopi non conformi alla sua destinazione d'uso ed è vietato, altresì, compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio del Parco, e conseguentemente impedirne il degrado, vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree. Si evidenziano le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che possono compromettere la valenza estetica ed interferire con equilibri biologici che vanno salvaguardati, per cui in tutte le aree è vietato:

- a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, le siepi, qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde;
- b) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo;
- c) raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche;
- d) calpestare o danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali, nonché l'uso improprio delle essenze arboree;
- e) mettere a dimora piante o abbandonare/introdurre animali;
- f) pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d'acqua;
- g) molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale, nonché sottrarre o danneggiare uova o nidi;
- h) abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- i) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali;
- j) introdursi nelle aree adibite alla manutenzione e al rinvaso;
- k) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati;
- l) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio, o qualsiasi altra attività che preveda la copertura del suolo anche parziale;
- m) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- n) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
- o) collocare stendardi, striscioni o insegne, affiggere manifesti o cartelli, applicare volantini pubblicitari, lanciare o distribuire i medesimi, effettuare la propaganda sonora e la pubblicità in genere;
- p) effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio o altre attività economiche e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- q) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche;
- r) sono, infine, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone.

3. Le regole inerenti il comportamento all'interno del Parco sono esposte nelle Aree interessate, mediante apposita cartellonistica.

CAPO III - ACCESSO ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 4 - Accesso al Parco

1. L'accesso e l'uso del Parco è regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità, in modo da preservarne l'integrità. I tempi e le modalità di accesso dei visitatori sono disposti dalla Giunta Comunale, e resi pubblici mediante cartellonistica esposta agli ingressi.

2. Il Parco è fruibile durante il giorno, con esclusione quindi delle ore notturne. Restrizioni o modifiche potranno essere poste in caso di avverse condizioni atmosferiche, per attività di manutenzione, eventi e manifestazioni autorizzate, esigenze di servizio o attività riservate a determinate categorie di utenti, esigenze di ordine pubblico.

Art. 5 - Accesso ai veicoli a motore e rimorchi

1. In tutto il Parco è vietato circolare e sostare con qualsiasi veicolo a motore o rimorchi. È ammesso, comunque, l'ingresso al Parco ai veicoli di servizio, soccorso, manutenzione, vigilanza.

2. In occasione di eventi e manifestazioni, autorizzate dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno concordare con addetti incaricati al controllo/gestione le modalità del transito dei propri mezzi.

Art. 6 – Accesso ai velocipedi

In tutto il Parco è vietato circolare con velocipedi. In queste aree i velocipedi dovranno essere condotti a mano. In ogni caso, la circolazione dovrà avvenire a passo d'uomo e in modo da non danneggiare i sentieri e i terreni o costituire un pericolo per i pedoni.

Art. 7 – Accesso con pattini a rotelle, monopattini o skateboard

1. In tutto il Parco è vietato circolare utilizzando pattini a rotelle, monopattini, skateboard o altri acceleratori di andatura.

Art. 8 – Accesso ai cani e altri animali

1. In tutto il Parco è vietata l'introduzione di cani non tenuti al guinzaglio.

L'accesso è consentito solo ed esclusivamente lungo il percorso pedonale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il cane deve essere sempre sotto il controllo del proprietario;

- b) il proprietario è responsabile di eventuali danni e molestie causati ad altri cani, animali del parco, cose e persone;
- c) i proprietari devono avere il materiale per rimuovere le deiezioni dei loro cani e devono utilizzare i contenitori che si trovano nel parco;
- d) i cani aggressivi, o appartenenti a razze in tal senso catalogate, sono obbligati a indossare sempre la museruola e il guinzaglio. Sono fatti salvi i provvedimenti specifici a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- e) il transito con cavalli è vietato in tutta l'area.
- Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

CAPO IV - ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 9 - Svolgimento di iniziative e manifestazioni

1. Le attività di pratica sportiva e ricreativa in forma organizzata e di gruppo sono ammesse esclusivamente se ritenute compatibili, dal custode preposto o dall'Amministrazione Comunale, con il carattere dei luoghi e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato.
2. All'interno del Parco è consentito lo svolgimento saltuario ed estemporaneo di manifestazioni a carattere ambientale, turistico, culturale, sportivo e ricreativo, solo se specificatamente autorizzate. Non sono consentite manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante con l'installazione di attrezzature ricreative e sportive.
3. Le istanze per lo svolgimento di iniziative culturali, sociali, sportive e del tempo libero dovranno essere presentate agli uffici comunali competenti tassativamente almeno 30 (trenta) giorni prima.
4. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, che potrà eventualmente richiedere il pagamento di una tariffa. La Giunta Comunale può esentare dal pagamento della tariffa le associazioni senza scopo di lucro che svolgono iniziative del tempo libero, sportive, turistiche, culturali e sociali per scopi di beneficenza e di solidarietà.
5. Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
6. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita, a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi di controllo/gestione ed alle Forze dell'Ordine.
7. I responsabili di gravi inadempimenti incorsi durante la realizzazione di eventi, non potranno ottenere il rilascio di altre autorizzazioni finalizzate alla organizzazione di manifestazioni varie, per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Art. 10 - Matrimoni, cerimonie

Per quanto riguarda i matrimoni o altre cerimonie all'interno del Parco, con conseguenti festeggiamenti e servizi fotografici, si rimanda alle norme e alle modalità che saranno adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - Riprese foto-cinematografiche

1. La disponibilità e l'utilizzazione del Parco per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie devono essere approvate dalla Giunta Comunale, che stabilirà il pagamento di un corrispettivo.
2. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, pareri e/o nulla osta delle competenti Autorità.

CAPO V - MANUTENZIONE

Art. 12 – Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi anche a carattere manutentivo nel Parco debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle caratteristiche originarie e/o compatibili con la sua evoluzione.
3. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal decreto di vincolo ministeriale delle aree del complesso di Villa Cornaro.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE

Art. 13 - Attività in deroga

1. Le attività in deroga agli articoli del presente regolamento potranno essere consentite, su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi o Associazioni, dalla Giunta Comunale.
2. La realizzazione di attività in deroga all'interno del Parco, senza la suddetta autorizzazione, sarà soggetta ad applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 del presente regolamento.
3. La deroga è altresì implicitamente concessa per le attività di servizio, soccorso, manutenzione e vigilanza, nonché per la realizzazione degli eventi culturali e ricreativi che rientrano nel calendario di attività del Parco.

CAPO VII - VIGILANZA, SANZIONI E NORMATIVE

Art. 14 - Vigilanza

1. Il servizio di vigilanza e l'accertamento delle violazioni al presente regolamento con conseguente azione sanzionatoria è affidato alle Forze dell'Ordine.

2. L'applicazione di ordinanza/ingiunzione in merito alle sanzioni comminate spetta al Responsabile di Area competente in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/89.

La Giunta Comunale può affidare a ditta esterna, secondo le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti e degli appalti pubblici", l'incarico di vigilanza all'interno del Parco.

2. Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, o direttamente incaricati della gestione e/o assegnatari di aree all'interno del Parco, possono svolgere funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici competenti e alle Forze dell'Ordine.

3. I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 15 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo la seguente tabella:

a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, le siepi, qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde: è prevista una sanzione pari da € 50,00 a € 250,00;

b) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo: è prevista una sanzione da € 100,00 a € 500,00;

c) raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche: è prevista una sanzione pari a € 100,00;

d) danneggiare le aiuole, le siepi e le aree verdi ornamentali: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00;

e) mettere a dimora piante o abbandonare/introdurre qualsiasi animali: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00;

f) pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d'acqua: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00;

- g) molestare qualsiasi forma animale: è prevista una sanzione pari a € 100,00;
- h) sottrarre o danneggiare uova o nidi: è prevista una sanzione pari a € 150,00;
- i) catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00;
- j) abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori: è prevista una sanzione pari a € 50,00;
- k) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali: è prevista una sanzione pari a € 50,00;
- l) scavalcare cancelli, recinzioni, transenne o quant'altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00;
- m) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio: è prevista una sanzione pari a € 200,00;
- n) il pic-nic, al di fuori delle zone dedicate e autorizzate, o qualsiasi altra attività che preveda la copertura del suolo anche parziale: è prevista una sanzione pari a € 100,00;
- o) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi: è prevista una sanzione pari a € 500,00;
- p) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche è prevista una sanzione pari a € 50,00;
- q) collocare stendardi, striscioni o insegne, affiggere manifesti o cartelli, applicare volantini pubblicitari, lanciare o distribuire i medesimi, effettuare la propaganda sonora e la pubblicità in genere, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale: è prevista una sanzione pari a € 250,00;
- r) effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio o altre attività economiche e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale: è prevista una sanzione da € 250,00 a € 500,00;
- s) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche: è prevista una sanzione pari a € 150,00;
- t) utilizzo improprio delle attrezzature e dell'arredo: è prevista una sanzione pari a € 100,00;
- u) conduzione di animali in modo non conforme al presente regolamento: è prevista una sanzione pari € 100,00;
- v) l'accesso dei velocipedi, ad esclusione di quelli condotti a mano: è prevista una sanzione pari a € 25,00;
- w) l'accesso dei veicoli non autorizzati: è prevista una sanzione pari a € 80,00;

x) l'accesso con pattini a rotelle, monopattini, skateboard o altri acceleratori di andatura: è prevista una sanzione pari a € 25,00;

y) sono, infine, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone: è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00; in caso di reiterazione nei successivi dodici mesi la sanzione sarà maggiorata del 50%.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la riparazione e rimessa in pristino dei luoghi e dei beni, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, debbono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore. L'autore della violazione o la persona per esso responsabile è obbligata, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

5. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione, riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 20% a titolo di spese generali.

6. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ai danni a persone, animali e cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del Regolamento da parte del danneggiato medesimo, o causati da fattori estranei a insufficiente o totale mancanza di manutenzione.

Art. 16 - Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente "Regolamento di polizia urbana" approvato con Delibera di C.C. n. 52 del 26.11.2009, alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività dell'atto di approvazione.